


# SCARICHI DI ACQUE REFLUE.



## SEMINARIO:

“L'istanza di Autorizzazione Unica  
ambientale: aspetti amministrativi e  
tecnici”

5 luglio 2019 – Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Palermo



# Legislazione ambientale

---

- D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- Parte Terza – acqua - Alleg. 5 – scarichi
- Legge Regionale n° 27/86
- D.P.R. 227 del 19.10.2011



# Scarico

---

- Qualsiasi immissione effettuata **esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità** il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, **indipendentemente dalla loro natura inquinante**, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. [...]"



# Rifiuto Liquido

---

CER 20 03 04 Fanghi delle fosse settiche

CER 16 10 02 Rifiuti liquidi acquosi....

CER 19 13 08 Rifiuti liquidi acquosi....

CER 19 07 03 Percolato di discarica....

Ecc. ecc. (08.... 09....)

# Acque reflue - definizioni

## art.74



---

- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.



# Autorizzazione artt. 124

---

- 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- 2. L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico;
- 3. Il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue domestiche e urbane è definito dalle Regioni.
- 4. In deroga al comma 1 gli scarichi delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi .... (nel rispetto del regolamento)



# Autorizzazione art. 125

---

- La domanda di autorizzazione agli scarichi di **acque reflue industriali** deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.



# Competenze

---

Produttivi e Assimilati con AUA – Provincia e SUAP

AIA – Regione

Depuratori Comunali – Regione

Abitativi e Assimilati in pubblica fognatura – permesso di allaccio del gestore (Comune o SII)

Abitativi e Assimilati fuori dalla p.f. - Comune





# Disciplina degli scarichi

---

- Rispetto obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- Valori limiti di emissioni;
- Controllo scarichi parziali;
- Divieto di diluizione;
- Assimilazione ad acque reflue domestiche;
- Scarichi sul suolo;
- Scarichi in acque superficiali (aree sensibili).



# Semplificazioni

---

D.P.R. 227 del 19.10.2011

- Micro, Piccole e Medie Imprese:  
occupati inferiori a 10, 50, 250;  
fatturato annuale inferiore a 2, 10, 50  
milioni di €; coesistenza di entrambi i  
requisiti.
- Attestazione di appartenenza con  
autocertificazione DPR 445/2000



# Criteri di Assimilabilità

---

- Attività con acque reflue provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense
- Acque reflue provenienti dalle attività elencate in tabella 2 allegato A (con limitazioni)
- Acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche quali-quantitative di tab. 1 allegato A (similitudine con la tab. 8 L.R. 27/86)



## Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

**Tabella 1.**

Parametro/sostanza	Unità di misura	Valore limite di emissione
1 Portata	mc/giorno	$\leq 15$
2 pH		5,5 - 9,5
3 Temperatura	C°	$\leq 30$
4 Colore	Non percettibile con diluizione 1 : 40	
5 Materiali grossolani		Assenti
6 Solidi sospesi totali	mg/l	$\leq 700$
7 BOD5 (come ossigeno)	mg/l	$\leq 300$
8 COD (come ossigeno)	mg/l	$\leq 700$
9 Rapporto COD / BOD5		$\leq 2,2$
10 Fosforo totale (come P)	mg/l	$\leq 30$
11 Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	$\leq 50$
12 Azoto nitroso (come N)	mg/l	$\leq 0,6$
13 Azoto nitrico (come N)	mg/l	$\leq 30$
14 Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	$\leq 40$
15 Tensioattivi	mg/l	$\leq 20$

■ Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.



## ART. 101 D.LGS. 152/56

---

Comma 3: Tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), **devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo.....**

Comma 7 lettera e: aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale..



# QUINDI

---

Se lo scarico è stato assimilato a quello domestico, non abbisogna né di pozzetto d'ispezione né di controlli con campionamenti. Non è soggetto al rispetto di limiti tabellari per l'immissione in fognatura, ma solo al regolamento dell'ente gestore. L'assimilabilità viene riconosciuta *ab* *inizio*.



# Acque reflue domestiche

---

- Da abitazioni;
- Da attività assimilabili;
- Fosse Imhoff;
- Sub irrigazione;
- Pozzetto disperdente;
- Allegato V D.C.I. 4/2/77;
- L.R. 27/86.



# Fuori dalla Pubblica Fognatura

---

Scarico sul suolo permesso per le acque reflue domestiche munite di fossa Imhof

La mancanza di esplicita autorizzazione è sanzionata amministrativamente:

Casa isolata: da 600 a 3000 euro.

Reti fognarie: da 6000 a 60000 euro.

Art. 133 comma 2 D.lgs. 152/06





# Acque reflue industriali

---

- Scarichi di sostanze pericolose tab. 5;
- sostanze della tabella 3A;
- Scarichi soggetti ad A.I.A.;
- Relazione con la direttiva 2000/60/Ce, **obiettivi di qualità ambientale**, verifica sulle sostanze prioritarie;
- Scarichi in reti fognarie.

## Art. 3. DPR 227/2011

# Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

---

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 124 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti che sono rimaste immutate:
  - a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
  - b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
  - c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
  - d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
  - e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 152/06.



# Rinnovo AUA

---

Il rinnovo di un'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali deve essere presentato dal gestore, nel rispetto della "procedura A.U.A.", sei mesi o un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, a seconda che risulti applicabile l'art. 3 del D.P.R. n. 227 del 2011 ovvero l'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n. 152 del 2006. L'Autorità competente dovrà poi provvedere, nei termini dell'art. 4 del d.P.R. n. 59 del 2013, all'adozione della prima A.U.A. la quale comprenderà la specifica autorizzazione allo scarico nonché le altre autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento dell'attività. Una volta rilasciata la prima A.U.A. della durata di quindici anni, la richiesta di rinnovo della medesima, indipendentemente da quanto previsto dalla normativa di settore, dovrà essere presentata, ex art. 5, comma 1, del regolamento, ... almeno sei mesi prima della scadenza" dal titolare della stessa, il quale ... invia all'autorità competente, tramite il S.U.A.P., un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1"



# Campionamento

---

- Punto di prelievo;
- Campionamento medio composito su 3 ore;
- Stabilizzazione e conservazione;
- Chiusura ed etichettatura;
- Verbalizzazione;
- Analisi non ripetibile;
- Verbale apertura campione.



# Analisi

---

- Parametri da ricercare;
- Superamenti limiti tabellari;
- Rispetto prescrizioni;
- Sanzioni amministrative;
- Sanzioni penali.



# Sanzioni AUA

---

Il D.P.R. n. 59 del 2013 non è intervenuto sugli aspetti di natura sanzionatoria.

Pertanto trovano applicazione le disposizioni previste dalle specifiche norme settoriali.

La mancanza di AUA non è formalmente sanzionata se non con un provvedimento di chiusura, d'imperio, dell'attività.



# 137 commi da 1 a 4

---

- 1 Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con **l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.**
- 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, **la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.**
- 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito **con l'arresto fino a due anni.**
- 4 Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 **è punito con la pena di cui al comma 3.**



## Art. 137 comma 5

---

- Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con ***l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.***





## Tabella 5

---

- Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo.
- 1 Arsenico; 2 Cadmio; 3 Cromo totale; 4 Cromo esavalente; 5 Mercurio; 6 Nichel; 7 Piombo; 8 Rame; 9 Selenio; 10 Zinco; 11 Fenoli; 12 Idrocarburi totali; 13 Composti organici aromatici; 14 Composti organici azotati; 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati); 16 Pesticidi fosforati; 17 Composti organici dello stagno; 18 Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno



## Note alla tab. 5

---

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m<sup>3</sup>, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni e le Province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti della tabella 3, o quelli stabiliti dalle Regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.



# L. 68/2015

## Gli Ecoreati e la procedura di estinzione

---

L'estinzione delle contravvenzioni ambientali.

Il comma nono dell'art. 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel Codice dell'Ambiente una "parte sesta-bis" contenente la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318-bis a 318-octies).



# Contenuti della norma

---

L'art. 318-bis indica l'ambito applicativo della disciplina, applicabile alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

l'art. 318-ter, riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore, di competenza dell'organo di vigilanza (o della polizia giudiziaria), il termine per la regolarizzazione, l'obbligo di comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero;

- l'art. 318-quater, regola la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedurali;
- l'art. 318-quinquies, prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni;
- l'art. 318-sexies, stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza;
- l'art. 318-septies, prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l'archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero;
- dall'art. 318-octies, norma transitoria per la quale la disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore



## Asseverazione e prescrizioni upg ARPA

---

- L'asseverazione delle prescrizioni elaborate e sottoscritte dagli operatori con qualifica di UPG che hanno accertato il reato contravvenzionale, deve essere esercitata dai Responsabili delle strutture ARPA responsabili dei vari procedimenti di controllo, secondo le previsioni dei vigenti atti organizzativi dell'Agenzia.
- L'asseverazione delle prescrizioni dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione del Responsabile della Struttura.




## Asseverazione di prescrizioni di altri organi di P.G.

---

Nel caso in cui ARPA Sicilia riceva richieste di asseverazione tecnica di prescrizioni adottate da parte di altri organi di polizia giudiziaria per reati ambientali di natura contravvenzionale riconducibili, per tematica, alle funzioni istituzionali dell'Agenzia, si dovrà procedere, nell'ottica della collaborazione tra enti, in analogia alle situazioni per le quali si è nominati ausiliari di polizia giudiziaria.

Anche in questo caso l'asseverazione è dovuta da parte del responsabile della struttura competente per le attività di controllo specifiche del caso.

# Schema (applicazione dal 318bis al 318 septies)





# *Tipologia di reati cui si applica la procedura*

## *Tipologia reati contravvenzionali ex D.Lgs.152/06*

In merito ai dubbi circa l'esperibilità della procedura in oggetto ai reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs.152/06, puniti con la sola pena dell'arresto (per i quali, mancando la pena dell'ammenda, verrebbe meno la possibilità di calcolo della sanzione di cui al co. 2, dell'art. 318-quater), si ritiene di escluderne l'applicazione.

Per quanto riguarda invece quei reati contravvenzionali puniti con la pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda, visto il dettato normativo si ritiene di non dover provvedere ad applicare la procedura estintiva mediante prescrizioni **(Procedura concordata con la Procura di Palermo e la Procura di Termini Imerese)**





## Esempi di applicazione più comuni

---

- Utilizzazione agronomica
- Acque reflue
- Rifiuti
- Discariche
- Emissioni
- Bonifiche



# Autorizzazione allo scarico

---

- Art. 137 comma 1
- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.....
- Ammenda da 1500 a 10000 euro o arresto da due mesi a due anni.
- 2500 euro (1/4 di 10000)
- Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113 comma 3.....



# Esempio prescrizione

---

Sospensione dello scarico;

Inoltre richiesta di autorizzazione;

Se possibile smaltimento reflui come rifiuti liquidi (registro, formulari, ditta trasporto ecc.);

Ripristino dello scarico ad autorizzazione rilasciata;

Tempi di adeguamento.



# Gestore servizio idrico int.

---

- Art. 137 comma 7
- Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti non pericolosi
- Ammenda da 3000 a 30000 euro o arresto da tre mesi ad un anno
- 7500 euro



# Esempio prescrizione

---

Sospensione attività;

Presentazione domanda (comunicazione);

Dimostrazione (analitica) dell'efficacia del trattamento che non ha cagionato alcuna compromissione del corpo ricettore.



# Utilizzazione agronomica

---

- Art. 137 comma 14
- Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
- Ammenda da 1500 a 10000 euro o arresto fino ad un anno.
- 2500 euro (1/4 di 10000)



# Esempio prescrizione

---

Sospensione dello spandimento;  
Sovescio del terreno;



# Autorizzazione allo scarico

---

- Art. 137 comma 2
- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.. contenenti sostanze pericolose.. tab. 5 e 3A.
- Ammenda da 5000 a 52000 euro e arresto da tre mesi a tre anni.





# Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia art. 113

---

Acque provenienti da "piazzi produttivi" = acque reflue industriali

Acque provenienti da piazzali di transito, parcheggi, depositi = trattamento acque di prima pioggia

Acque provenienti da pluviali, tetti ecc. = nessun trattamento

Prescrizione/autorizzazione

Primi 5mm di acqua meteorica scolante su intera superficie interessata



# Riuso

---

- **IRRIGUO** - Per irrigare le colture destinate al consumo umano o animale, oppure per l'irrigazione di giardini, campi sportivi e spazi verdi in genere.
- **CIVILE** - Per la pulizia delle strade dei centri urbani, per il lavaggio dei cassonetti dell'immondizia, per l'approvvigionamento degli impianti di raffreddamento e riscaldamento.
- **INDUSTRIALE** - Come acqua per gli impianti antincendio, di lavaggio e per i cicli di lavorazione industriale, con l'esclusione categorica di tutti i cicli operativi che comportano un contatto diretto delle acque reflue depurate con gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici



# Requisiti per il riuso

---

- Le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile devono possedere, **all'uscita** dell'impianto di recupero determinati **requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici** riportati in normativa (tabella dell'allegato 3 del D.M. 185/2003).
- In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei **valori previsti per lo scarico in acque superficiali**.



# Grazie per l'attenzione

---

Dott. Giovanni Abbate – Chimico dirigente  
Direttore della Struttura Territoriale  
ARPA Sicilia di Palermo e

Responsabile Unità Operativa Controlli

Via Nairobi, 4 – 90129 - Palermo

☎ 0917033516 – fax 0917033345

[gabbate@arpa.sicilia.it](mailto:gabbate@arpa.sicilia.it)